REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **TREVISO** SEZIONE **4**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**RISCICA**	**ROBERTO**	**Presidente**
☐	**CELOTTO**	**GUIDO**	**Relatore**
☐	**FOGAL**	**LEOPOLDO**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 678/2016
  depositato il 17/11/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320160013294277000 TRIB.ERARIALI 2(
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 11320160013294277000 TRIB.ERARIALI 2(
  contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
SARTORI GIULIANO
VIALE GIUSEPPE VERDI N. 15/D 31100 TREVISO TV

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 678/2016

UDIENZA DEL

23/05/2017 ore 15:30

N° 288/4/17

PRONUNCIATA IL: 23.05.2017

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 08.06.2017

Il Segretario

Il Segretario di Sezione
Tedesco Domenico

R.G.R. n. 678/2016

Il sig. ricorre contro l'Agenzia delle Entrate D.P. di Treviso in punto annullamento della cartella di pagamento n. 113 2016 00132942 77 di complessivi in relazione al ruolo n. 2016/000582, emessa per i periodi di imposta 2012 e 2013 ai fini delle imposte dirette, notificata in data 14.10.2016.-

Il predetto ruolo riguarda il recupero degli interessi da sospensione maturati in seguito all'esecuzione da parte dell'Ufficio, delle ordinanze di sospensione giudiziale aventi n. 186/04/2012 del 07.08.2012 e n. 02/06/2013 del 14.01.2013 concesse al sig. rispettivamente per gli avvisi di accertamento n. T6X01CV04425/2011 e n. T6X01CM01493/2012 per il tempo in cui la riscossione di tali atti è rimasta sospesa.-

Il ricorso di parte ricorrente è volto ad ottenere l'annullamento della cartella per i seguenti motivi : - la palese carenza di motivazione, illegittimità ed erroneità che vizia l'atto impugnato; - l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 47, comma 8-bis, D.Lgs. n. 546/92 ; - l'erroneità, infondatezza ed illegittimità delle somme richieste in atti; - la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo.-

L'Agenzia delle Entrate, regolarmente costituitasi in giudizio, sostiene la legittimità del proprio operato e per l'effetto chiede il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio.-

L'Ufficio iscrive a ruolo il recupero degli interessi da sospensione maturati in seguito all'esecuzione delle ordinanze di sospensione giudiziale concessi al sig. per gli avvisi di cui in premessa stante il fatto che per l'annualità 2006 il medesimo rivestiva la carica di socio unico della e per il 2007 della .- In data 16.04.2013 con sentenza n. 31/04/2013 questa C.T.P. di Treviso ha confermato l'avviso di accertamento n. T6X01CV04425/2011 nella misura del 40% ed in data 27.10.2015 con sentenza n. 1632/24/15 la C.T.R. di Venezia ha accolto l'appello del contribuente confermando l'avviso di accertamento n. T6X01CM01493/2012 nella misura del 40%.-

Con memoria illustrativa ex art. 32 del D.lgs. n. 546/92, l'Ufficio comunica di aver provveduto al accogliere alcune delle doglianze espresse da parte ricorrente, sgravando così parzialmente il ruolo n. 2016/000582.-

Osserva

La Commissione prende atto dell'intervenuta parziale cessazione della materia del contendere a seguito di sgravio della cartella qui impugnata.-

Con esame al primo motivo di doglianza (carenza o insufficiente motivazione) la Commissione ritiene fondata tale eccezione.-

La cartella in oggetto contiene il solo riferimento alle ordinanze di sospensione ma manca qualsiasi riferimento al tasso ed alla decorrenza. Ora, la cartella esattoriale, quando essa non sia stata

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - TREVISO

preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile; tale obbligo deriva dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dalla L. n. 241 del 1990, art. 3, e recepiti, per la materia tributaria, dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 (Cass. n. 26330 del 16.12.2009 e da ultimo Cass. civ. sezione V, sentenza n. 9799 del 19.04.2017).-

Nel caso che ci occupa, mancando l'indicazione del tasso e della decorrenza, il contribuente non è stato posto nella condizione di calcolare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall'Agenzia delle Entrate sulla base della somma dovuta a titolo di imposta, secondo le sentenze/ordinanze sopra richiamate.-

A nulla rileva che l'Ufficio solo in sede di controdeduzioni abbia esplicitato i criteri applicati, ed accolto, in parte, le doglianze del contribuente (inapplicabilità del disposto di cui all'art. 47, comma 8-bis del D.Lgs. n. 546/92, norma entrata in vigore solo a far data dall'1.01.2016).-

Ogni altra istanza ed eccezione disattesa, la Commissione accoglie il ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano coma da dispositivo di sentenza.-

Per questi motivi

Accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio al pagamento delle spese di lite, comprensive della fase cautelare, che liquida in E. oltre accessori di legge.-

Treviso li 23.05.2017

L'estensore

Guido Celotto

il Presidente

Roberto Riscica

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - TREVISO